



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2012/00190 DEL 28/05/2012
N. PROG.: 950

L'anno 2012, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

| | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| 1 | BONALDI STEFANIA | Sindaco | P |
| 2 | BERETTA ANGELA | Vice Sindaco | P |
| 3 | BERGAMASCHI FABIO | Assessore | P |
| 4 | CORLAZZOLI ALEX | Assessore | P |
| 5 | SALTINI MORENA | Assessore | P |
| 6 | SCHIAVINI GIORGIO | Assessore | P |

OGGETTO: RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
ADESIONE A PROPOSTA DI BACINO OTTIMALE EX ART. 3 BIS, C. 1 DL 138/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente art. 3-bis, c.1 (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*) DL 138 / 2011, introdotto dall'art25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, il quale prevede quanto segue: *A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio - economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n.267. Fermo restando il primo periodo di cui al presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma. ...*

RITENUTO altresì che il Comune debba cogliere l'opportunità ex art.3 bis, c.1 di cui sopra, a che la Regione individui, per il ciclo dei rifiuti all'interno del territorio della Provincia di Cremona, *specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale*, sussistendo

criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche dei servizi, avanzando la proposta, unitamente agli altri comuni interessati, per la creazione di un ambito territoriale ottimale costituito dalla parte centro - nord della Provincia di Cremona (unificando le aree del cremasco), individuando nel Comune di Crema il comune di riferimento;

RITENUTO che tale proposta sia supportata dalle seguenti motivazioni:

- il bacino si caratterizza per elevata omogeneità morfologico – territoriale, la quale consente l'applicazione di altrettanto omogenee modalità di raccolta dei rifiuti,
- dal punto di vista delle economie di dimensione e di scala, nonché degli spazi di miglioramento ottenibili dalla gestione associata;
- si rileva la presenza nell'ambito proposto di un rilevante gestore a totale capitale pubblico (SCS Gestioni), rispetto al quale potranno essere definiti percorsi di integrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi pubblici locali in generale e ciclo dei rifiuti in particolare;

CONSIDERATO che il bacino di cui sopra sarà in ogni caso eventualmente individuato dalla Regione su proposta dei Comuni da presentarsi entro il 31 maggio mediante lettera di adesione, prevista sopra sub a), corredata dai provvedimenti adottati dai rispettivi Comuni;

RITENUTO che, a fronte dell'auspicata individuazione del bacino da parte della Regione, sarà compito della Regione stessa stabilire, con propri atti, le modalità di organizzazione e funzionamento del bacino, anche ai fini dell'istruttoria e della delibera quadro ex art.4, cc.da 1 a 4 DL 138 / 2011 nonché, in caso di attribuzione di diritti di esclusiva, ai fini dell'affidamento del ciclo dei rifiuti secondo una tra le alternative rappresentate dall'affidamento del servizio con gara ex art.4, c.8 DL 138 / 2011 o a società mista con socio operatore individuato con gara ex art.4, c.12 DL 138 / 2011

RITENUTO che competerà all'ente d'ambito la concreta attuazione di quanto previsto dall'art.25, c.4 DL 138 / 2011, il quale prevede che *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 DLgs 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*

VISTA la comunicazione di SCRP consegnata alla Regione Lombardia all'Assessorato Territorio e Urbanistica nelle mani dell'Assessore Belotti, nell'incontro dell'8 maggio 2012 alla presenza di una delegazione di sindaci cremaschi, dell'assessore regionale Gianni Rossoni e del Consigliere regionale Agostino Alloni, in cui si è manifestata la volontà dei Sindaci di individuare un sub ambito cremasco per la gestione del servizio di igiene ambientale;

PRESO ATTO dei pareri riportato in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000/267;

DELIBERA

di proporre alla Regione Lombardia, unitamente ai comuni interessati, l'individuazione di uno specifico bacino territoriale, per la gestione del servizio igiene urbana, che comprenda i comuni ricompresi nei territori del Cremasco e che individua come comune capofila il Comune di Crema, sulla scorta delle motivazioni evidenziate in premessa che si intendono richiamate integralmente.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

28/05/2012

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere favorevole

28/05/2012

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 29/05/2012 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.

29/05/2012

www.AlboPretorionline.it